



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 151 DEL 04/09/2020)

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 17.12.2019 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

L'anno **2020** il giorno **04** del mese di **settembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **09:30** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Assente
SORU DORA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta Comunale

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione

Tenuto conto che tra i compiti istituzionali della Polizia Locale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell'Ente che vengono accertate sul rispettivo capitolo entrate.

Richiamato Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni "Nuovo codice della Strada", che all'art. 208 prescrive che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative sia ripartita in percentuale secondo la suddivisione indicata dai commi 4, 5 e 5- bis dello stesso art. 208, in particolare:

1. al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
2. al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a: Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a: Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 del C.d.S.;
 - c) ad altre finalità, in misura non superiore al 50% della quota citata, cioè non superiore al 25% del totale, connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36 del C.d.S. (Piani Urbani del Traffico), a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 del C.d.S. (ovvero di



COMUNE DI ORISTANO

- polizia provinciale o municipale), alle misure di cui al comma 5-bis del C.d.S. e a interventi in favore della mobilità ciclistica;
3. al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
 4. al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata a: assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro; finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187; acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Visto l'art. 393 del regolamento per l'esecuzione del codice della strada, approvato con DPR 16/12/92 n. 495, il quale stabilisce testualmente: "gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice".

Preso atto che la nuova istituzione di particolari destinazioni dei proventi da sanzioni per eccesso di velocità misurata con appositi strumenti omologati, ai sensi dell'art. 142 del C.d.S. come sancito dal comma 12-bis modificato con la legge 26 aprile 2012, n. 44 (legge di conversione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 1), prevede l'attribuzione del 50% di detti proventi all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, mentre il residuo 50% di detti particolari proventi a cui appartiene l'organo accertatore, ai sensi del comma 12-ter dell'art. 142, dovrà essere obbligatoriamente vincolato in bilancio per la "realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere e dei relativi impianti nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno".

Dato atto che di conseguenza alle disposizioni nazionali e locali relative alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è verificata una diminuzione delle entrate derivanti da proventi delle sanzioni



COMUNE DI ORISTANO

amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada per l'anno 2020 (art. 208 D.Lgs. 285/1992).

Peso atto che con la precedente deliberazione G. C. n. 283 del 17.12.2019 con la quale si provvedeva ad approvare il prospetto di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada per l'anno 2020 (art. 208 D.Lgs. 285/1992), era stato previsto per l'anno 2020 un accertamento complessivo di € 850.000,00.

Atteso che, sulla base delle somme già accertate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada risultanti dai dati dell'Ufficio Verbali del Corpo Polizia Locale, al 31 luglio 2020, si prevede invece di accertare una somma di € 600.000,00, con una variazione in diminuzione di € 250.000,00.

Constatato che gli importi indicati nel prospetto allegato alla delibera G. C. n. 283 del 17.12.2019, devono essere rideterminati in fase di riequilibrio di bilancio e ripartiti secondo il nuovo prospetto allegato alla presente.

Atteso che:

- tale rideterminazione opera nel pieno rispetto del sopra citato articolo 208 del Codice della Strada vigente.
- nella tabella che segue vengono riportati gli importi di interesse per la rideterminazione della previsione delle entrate (accertamenti) relative alla riscossione di sanzioni amministrative al Codice della Strada per l'anno 2020.

Visto il vigente statuto comunale.

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Uffici in Staff del Sindaco, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, allegato alla proposta di deliberazione.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente ad interim del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, allegato alla proposta di deliberazione.

Con votazione unanime palese.

Delibera



COMUNE DI ORISTANO

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, recante la nuova determinazione e destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del codice della strada, relativamente all'anno 2020, in attuazione al disposto dell'art. 208 e 142 del Codice della Strada (D. Lgs 30/4/92 n. 285) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, dell'esecuzione della presente deliberazione, affinché il riparto di cui alla presente trovi puntuale adempimento nel bilancio dell'esercizio 2020.

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l'urgenza in quanto atto necessario per il riequilibrio delle entrate e delle spese.

Luigi Mele/Ignazio Sebis



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI